



RISERVA DEI POSTI VOLONTARI FF.AA. SCHEMA INFORMATIVA

1. Fonte normativa e beneficiari

L'istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati è previsto dagli artt. **1014** e **678** del **d.lgs. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM)** e successive modificazioni/integrazioni.

In particolare l'art.1014 citato prevede che la riserva dei posti si applichi a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente. Tali atti devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto; inoltre è previsto che le PP.AA. trasmettano al Ministero della Difesa copia dei bandi di concorso

La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:

- a) VFI volontari in ferma prefissata di 3 anni;
- b) VFT volontari in ferma prefissata di 3 anni;
- c) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
- d) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
- e) VFB volontari in ferma breve triennale;
- f) AUC Ufficiali di complemento in ferma biennale o AUFP in ferma prefissata trenta mesi (art. 678, comma 9) .

La riserva dei posti per i militari volontari è attualmente disciplinata dal d.lgs. 66/2010 art.1014 (come modificato dall'art.11 d.lgs.8/2014); la quota di riserva è fissata nella misura del:

- a) 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni nonché' nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al d.lgs.267/2000;
- b) 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;
- c) 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.

Per rendere operativa la possibilità di applicazione della riserva anche ai bandi che prevedono assunzioni per un numero esiguo dei posti, il comma 4 del citato articolo 1014 COM prevede che se le riserve non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

2. Ratio dell'istituto

La riserva di posti in favore dei volontari congedati si fonda sulla valenza sociale che il legislatore, a seguito della trasformazione dello strumento militare in professionale, ha inteso riconoscere a coloro che offrono il proprio servizio, svolgendo incarichi operativi, in favore dello Stato e della società di appartenenza durante il periodo della ferma. Tale ratio, unitamente alla natura obbligatoria dell'istituto, è stata riaffermata nel parere della Funzione Pubblica UORCC.PA del 7 febbraio 2013.

3. Amministrazioni/enti tenuti all'applicazione della riserva.

Le amministrazioni tenute all'applicazione della riserva sono quelle individuate al comma 1 del cit.art.1014 COM ovverosia tutte le PP.AA. individuate dall'art.1 co.2 d.lgs.165/2001.

A queste si sono aggiunte, con l'entrata in vigore del d.lgs. 8/2014, le aziende ed istituzioni di cui al d.lgs. 267/2000. Tenuti all'applicazione della riserva sono quindi tutti gli enti strumentali degli enti locali e le istituzioni di cui al titolo V (artt.114 e seguenti) del d.lgs. 267/2000.

4. Profili applicativi della norma

L'art.1014 cit. prevede che la riserva dei posti si applichi a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedano assunzioni di personale non dirigente, indipendentemente dalla tipologia di contratto sia esso a tempo determinato che indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale.

L'adempimento della trasmissione dei bandi di concorso al Ministero della Difesa può essere assolto tramite tempestiva comunicazione al Comando Militare Esercito della medesima Regione ([vedasi elenco alla scheda](#)) ove insiste l'Ente, così da consentirne l'inserimento nella Banca Dati SILDifesa ed il calcolo della riserva maturata nei vari concorsi dall'ente.

Considerato che la formale enunciazione della riserva, nel bando di concorso, soddisfa la norma, la corretta applicazione non può prescindere dalla espressa indicazione della norma stessa, specificando altresì la modalità di applicazione dell'istituto in relazione alle seguenti fattispecie (per le quali si forniscono, di seguito, le formulazioni aggiornate):

- a) Provvedimento di assunzione per un totale di posti tale da consentire la piena applicazione della riserva (uno o più posti riservati a volontari delle FF.AA.): *"Ai sensi dell'art. 1014, comma 1 e 3 e dell'art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, è prevista la riserva di posti per i volontari delle FF.AA."*
- b) Provvedimento di assunzione che genera frazione ma non ancora un posto riservato, per non aver raggiunto una somma di frazioni pari all'unità: *"Ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione"*.
- c) Provvedimento di assunzione con riserva prioritaria di uno o più posti da riservare a volontari per aver raggiunto un cumulo di frazioni di riserva pari o superiori all'unità: *"Ai sensi dell'art. 1014, co.4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all'unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA."*.
- d) Formulazione relativa ad altri casi in cui la selezione è volta alla formazione di graduatorie senza indicazione del numero di posti e per tutti i casi in cui si prevedono assunzioni ulteriori al di là del numero già previsto dal bando di concorso: *"Ai sensi dell'art. 1014, co.4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria"*.

Per quanto riguarda il tempo parziale, in assenza di una espressa previsione normativa, il conteggio delle quote di riserva opera in base alle unità di personale assunto indipendentemente dalla riduzione della prestazione lavorativa.

5. Verifica del servizio militare prestato

Le verifiche del servizio dichiarato dai candidati potranno essere condotte acquisendo il foglio matricolare - documento indicato dalla Direzione Generale per il Personale Militare quale atto attestante lo status - da richiedere in base alle indicazioni disponibili alla seguente url:

<https://www.difesa.it/sgd/staff/dg/persomil/documentazione-matricolare/fogli-matricolaristato-di-servizio/24820.html>

Al fine di consentire la verifica documentale, la dichiarazione del candidato in ordine al servizio militare prestato deve contenere i seguenti elementi: tipologia del servizio prestato, data incorporamento/congedo, forza armata (Esercito Marina Aeronautica), Centro Documentale competente al rilascio della documentazione (necessario per l'Esercito).